



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

19 luglio 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 19 del mese di luglio duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 15 luglio 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Giuseppe CERCHIO - Ivano CORAL - Eugenio GAMBETTA - Bruno MATOLA - Cesare PIANASSO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI - Carmine VELARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane (C.A.F.I.) – Approvazione modifiche allo Statuto.

N. Protocollo: 24314/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia e dall'Assessore Vana a nome della Giunta (5/7/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- il programma 66 della Relazione Previsionale Programmatica “Valorizzare e rinforzare la dimensione europea e internazionale della Provincia di Torino”, prevede per il Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali una maggiore strategicità delle politiche e delle relazioni internazionali al fine di incrementare l'accesso ai programmi di finanziamento europeo e implementare la cooperazione transnazionale e interregionale. A tal fine risulta strategica la partecipazione alle Reti europee;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 110074/2000 del 27.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, si autorizzava l'adesione della Provincia di Torino, in qualità di socio fondatore, all'Associazione senza fini di lucro denominata “Conferenza delle Alpi Franco-Italiane - C.A.F.I.”, costituitasi formalmente in Torino con atto n. 58918 di rep. in data 10.7.2000, a rogito del Dott. Antonio Maria Marocco, notaio in Torino;

Ricordato che la C.A.F.I.:

- ha come principale obiettivo quello di essere lo strumento organizzato a supporto dello sviluppo delle politiche di cooperazione degli associati e delle capacità operative comuni;
- realizza le sue azioni prioritarie su programmi di interesse collettivo sull'insieme della frontiera franco-italiana;
- sviluppa in particolare progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, anche attraverso la partecipazione a Programmi europei;

Tenuto conto che:

- la partecipazione a bandi europei richiede in molti casi il possesso della personalità giuridica come condizione di eleggibilità;
- l'Assemblea generale della C.A.F.I., di cui la Provincia di Torino assicura la Presidenza, in data 25 maggio 2011, ha deciso di presentare alla Prefettura di Torino istanza di riconoscimento dell'Associazione, in modo da ottenere la personalità giuridica di diritto privato;
- a seguito della decisione dell'Assemblea generale del 25 maggio 2011, il segretariato tecnico della C.A.F.I. ha provveduto ad apportare le modifiche allo statuto dell'Associazione con l'ausilio del notaio Andrea Ganelli, dello Studio Marocco;
- nel corso del mese di giugno 2011 il segretariato della C.A.F.I. ha trasmesso alle amministrazioni aderenti all'Associazione la bozza del nuovo statuto per la sua approvazione nelle sedi competenti;

Viste le modifiche proposte allo Statuto, allegate sotto la lett. A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle quale si evince che vengono meglio dettagliate la natura e le finalità della C.A.F.I. e gli ambiti di intervento. Particolarmente significative sono le modifiche di cui all'art. 5, dove vengono meglio specificati composizione e responsabilità dell'assemblea, e all'art. 7, relativo alla costituzione di un fondo di riserva per una migliore tutela dei terzi creditori dell'Associazione;

Ricordato che la Provincia di Torino partecipa alla gestione finanziaria della C.A.F.I. versando una

quota stabilita annualmente dall'assemblea, come ogni altro membro dell'Associazione, e che la durata dell'Associazione è prevista sino al 31 dicembre 2050;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione delle succitate modifiche allo Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche allo Statuto dell'Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane - C.A.F.I., così come evidenziate nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A;
2. di approvare il testo finale dello Statuto dell'Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane - C.A.F.I., allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà alla convocando Assemblea straordinaria della C.A.F.I., a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte ed approvare il nuovo Statuto, allegato sotto la lettera B, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie a seguito del confronto con gli altri membri della C.A.F.I., riferendo nel caso alla competente Commissione consiliare;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Vana per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane (C.A.F.I.) – Approvazione modifiche allo Statuto.

N. Protocollo: 24314/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	35	
Astenuiti =	7	(Albano - Bonansea - Borgarello - Corda - Giacometto - Loiaconi - Surra)
Votanti =	28	

Favorevoli 27

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

Contrari 1

(Rabellino)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 34
Astenuti = 6 (Albano - Borgarello - Corda - Giacometto - Loiaconi - Surra)
Votanti = 28

Favorevoli 27

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

Contrari 1

(Rabellino)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to Sergio Bisacca

/ml

ALLEGATO A

VECCHIO STATUTO	NUOVO STATUTO
<p style="text-align: center;">Associazione delle Alpi Franco-Italiane – C.A.F.I. STATUTO Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Natura giuridica, denominazione.</p> <p>1.1 E' istituita tra gli aderenti al presente statuto una Associazione transfrontaliera denominata: "C.A.F.I., Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane" (d'ora in poi "C.A.F.I.").</p> <p>1.2 La C.A.F.I. si costituisce nell'ambito e nei limiti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività stipulato a Roma il 16 novembre 1993, (d'ora in poi "Accordo") e secondo la Dichiarazione comune e la Carta di cooperazione sull'intera frontiera franco-italiana sottoscritte dalle collettività territoriali a Chambéry il 15 giugno 1998 (d'ora in poi "Dichiarazione e Carta di Chambéry"). La C.A.F.I. riveste la figura giuridica di "associazione non riconosciuta" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile italiano e viene disciplinata dalla legge dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 6 del citato Accordo, nonché degli articoli 25 e 57 della L. 31-5-1995 n. 218 in relazione alla Convenzione di Roma del 19-6-1980 (pubblicata sulla GUCE il 9-10-1980, n. 1.266, ratificata dall'Italia con l. 18-12-1984 n. 975), con le eccezioni che seguono.</p>	<p style="text-align: center;">Associazione delle Alpi Franco-Italiane – C.A.F.I. STATUTO Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Denominazione e natura giuridica</p> <p>1.1. Ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali stipulato a Roma il 26 novembre 1993, su iniziativa delle collettività che hanno sottoscritto la Dichiarazione comune e la Carta sull'intera frontiera franco-italiana a Chambéry il 15 giugno 98, tenuto conto che le collettività territoriali (i Départements des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, de l'Isère, de la Savoie e de la Haute Savoie, le Province di Imperia, di Cuneo e di Torino e la Regione Autonoma Valle d'Aosta) hanno istituito una sede di confronto e concertazione sotto la forma di una Conferenza Transfrontaliera Franco-Italiana, al fine di dare un carattere operativo alla cooperazione transfrontaliera e di creare le strutture di cooperazione sulla frontiera Franco-Italiana formate da un'istanza di espressione delle volontà delle collettività territoriali, è istituita tra la Provincia di Cuneo, la Provincia di Torino, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Département des Alpes Maritimes, il Département des Alpes de Haute Provence, il Département des Hautes Alpes, il Département de l'Isère, il Département de la Savoie e il Département de la Haute Savoie un'Associazione transfrontaliera denominata:</p> <p style="text-align: center;"><i>"C.A.F.I. Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane"</i> (siglabile "C.A.F. I.").</p> <p>1.2 L'Associazione è costituita, come detto, nell'ambito e nei limiti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività stipulato a Roma il 26 novembre 1993 (d'ora in avanti l'"Accordo") e secondo la Dichiarazione Comune e la Carta di Cooperazione sull'intera frontiera franco-italiana sottoscritte dalle</p>

<p>1.2.1 La C.A.F.I. in deroga all'art. 38 del codice civile italiano e in coerenza con gli artt. 4-8 dell'Accordo, si attiene ai principi e agisce nei limiti di cui agli artt. 3 - 7 dell'Accordo che vengono trascritti:</p> <p><i>* Art. 3: Nel rispetto del diritto nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle parti contraenti così come nei limiti delle competenze che sono riconosciute nel diritto nazionale alle collettività nazionali, queste ultime possono concludere degli accordi e intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti campi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sviluppo urbano e regionale;</i> • <i>trasporti e comunicazioni;</i> • <i>energia;</i> • <i>protezione dell'ambiente;</i> • <i>trattamento dei rifiuti; costruzione di reti di raccolta delle acque reflue e degli impianti di depurazione;</i> • <i>didattica e ricerca scientifica e tecnologica applicata;</i> • <i>formazione, orientamento e riqualificazione professionale;</i> • <i>igiene e salute;</i> • <i>cultura e sport;</i> • <i>mutua assistenza in caso di catastrofi e disastri;</i> • <i>sviluppo economico e sociale;</i> • <i>miglioramento delle strutture agricole;</i> • <i>turismo.</i> <p><i>L'elenco che precede potrà essere modificato con un semplice scambio di note tra le parti contraenti.</i></p> <p><i>* Art. 4: Gli accordi e le intese fra le collettività</i></p>	<p>collettività territoriali a Chambéry il 15 giugno 1998 (d'ora in avanti "Dichiarazione e Carta di Chambéry").</p> <p>1.3 L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto e dalla legge italiana ai sensi degli artt. 25 e 57 della L. 31 maggio 1995 n. 218, anche in relazione al Regolamento CE n. 593/2008 pubblicato nella G.U.C.E. L. 176 del 4 luglio 2008, sostitutivo della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (detta "Roma I"), pubblicata sulla G.U.C.E. il 9 ottobre 1980, n. 1.266 e ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 18 dicembre 1984 n. 75.</p> <p>1.4 L'Associazione, in coerenza con gli artt. da 4 a 8 dell'Accordo, si attiene ai principi e agisce nei limiti di cui agli artt. da 3 a 7 dell'Accordo che vengono di seguito trascritti:</p> <p><i>* Art. 3: Nel rispetto del diritto nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle parti contraenti, così come nei limiti delle competenze che sono riconosciute nel diritto nazionale alle collettività nazionali, queste ultime possono concludere degli accordi e intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti campi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sviluppo urbano e regionale;</i> • <i>trasporti e comunicazioni;</i> • <i>energia;</i> • <i>protezione dell'ambiente;</i> • <i>trattamento dei rifiuti; costruzione di reti di raccolta delle acque reflue e degli impianti di depurazione;</i> • <i>didattica e ricerca scientifica e tecnologica applicata;</i> • <i>formazione, orientamento e riqualificazione professionale;</i> • <i>igiene e salute;</i> • <i>cultura e sport;</i> • <i>mutua assistenza in caso di catastrofi e disastri;</i> • <i>sviluppo economico e sociale;</i> • <i>miglioramento delle strutture agricole;</i> • <i>turismo.</i> <p><i>L'elenco che precede potrà essere modificato con un semplice scambio di note tra le parti contraenti.</i></p> <p><i>* Art. 4: Gli accordi e le intese fra le collettività</i></p>
---	--

<p><i>territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse. Gli accordi e le intese conclusi ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un Accordo internazionale.</i></p> <p><i>Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.</i></p> <p><i>* Art. 5: Le parti contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali e dall'applicazione di tali accordi ed intese.</i></p> <p><i>* Art. 6: Le Parti contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.</i></p> <p><i>* Art. 7: Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Sede della C.A.F.I.</p> <p>La C.A.F.I. ha sede in Torino, Via Maria Vittoria 12. La sede legale potrà essere trasferita con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Scopi, campi d'azione, attività principali.</p> <p>3.1 La C.A.F.I. ha come principale obiettivo di essere lo strumento organizzato a supporto dello sviluppo delle politiche di cooperazione degli associati e per lo sviluppo delle capacità operative comuni.</p> <p>Essa dovrà lavorare al rafforzamento delle coerenze nello sviluppo dei loro territori nei differenti ambiti geografici (di montagna, di</p>	<p><i>territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle parti contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse.</i></p> <p><i>Gli accordi e le intese conclusi ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un Accordo internazionale.</i></p> <p><i>Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.</i></p> <p><i>* Art. 5: Le Parti contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali e dall'applicazione di tali accordi ed intese.</i></p> <p><i>* Art. 6: Le Parti contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.</i></p> <p><i>* Art. 7: Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Sede</p> <p>L'Associazione ha sede in Torino.</p> <p>La sede legale potrà essere stabilita e trasferita, nell'ambito del territorio della Città di Torino, con decisione del consiglio di amministrazione, mentre il trasferimento in altra città dovrà essere approvato con deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Scopi, campi di azione, attività principali</p> <p>3.1. L'Associazione ha come principale obiettivo quello di essere lo strumento organizzato a supporto dello sviluppo delle politiche di cooperazione degli associati e dello sviluppo delle capacità operative comuni.</p> <p>Essa dovrà lavorare al rafforzamento delle coerenze nello sviluppo dei territori di competenza dei soci nei differenti ambiti</p>
--	---

<p>pianura, costieri), supportare il partenariato nell'elaborazione ed attivazione dei futuri programmi di cooperazione europea e transfrontalieri, costituire l'interlocutore delle Regioni, degli Stati e dell'Unione europea e migliorare l'informazione reciproca delle popolazioni da una parte e dall'altra della frontiera.</p> <p>Questa attività si svilupperà nel rispetto del principio di sussidiarietà applicato all'insieme della regione transfrontaliera, delle norme e impegni internazionali esistenti tra la Francia e l'Italia e dei rispettivi diritti nazionali. La C.A.F.I. opererà nella prospettiva comune alle Euroregioni transfrontaliere.</p> <p>La C.A.F.I. svilupperà le sue azioni prioritarie su programmi di interesse collettivo (insieme della frontiera) in particolare sui Programmi di Iniziativa Comunitaria. Su richiesta potrà fornire dei supporti operativi ad altri programmi che le saranno affidati dagli associati. I settori nei quali la C.A.F.I. svilupperà in particolare le proprie azioni sono: i trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico, lo sviluppo economico in particolare per il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità, le attività industriali e i servizi innovativi, la cooperazione nella ricerca, la formazione e la comunicazione. Questi settori principali, o prioritari, costituiranno la base per campi di azioni trasversali (lo sviluppo locale, la pianificazione del territorio, l'ambiente, la politica culturale e sociale).</p> <p>Le attività principali della C.A.F.I. sono: la promozione dell'insieme del territorio della frontiera franco-italiana, della sua immagine, istituzioni, attori, ecc.; l'informazione sistematica alle collettività e agli attori locali sui programmi e azioni comuni e sulle opportunità comunitarie; il supporto tecnico per la messa a punto e l'attuazione dei progetti della Conferenza Transfrontaliera; l'assistenza ai progetti di cooperazione dei partner del territorio comune; il monitoraggio dei progetti e il bilancio delle attività.</p>	<p>geografici (di montagna, di pianura, costieri), supportare il partenariato nell'elaborazione ed attivazione dei futuri programmi di cooperazione europea e transfrontalieri, costituire l'interlocutore delle Regioni, degli Stati e dell'Unione Europea, migliorare l'informazione reciproca delle popolazioni da una parte e dall'altra della frontiera.</p> <p>Questa attività si svilupperà nel rispetto del principio di sussidiarietà applicato all'insieme della regione transfrontaliera, delle norme e degli impegni internazionali esistenti tra la Francia e l'Italia e dei rispettivi diritti nazionali. L'Associazione opererà nella prospettiva comune alle Euroregioni transfrontaliere.</p> <p>3.2. L'Associazione svilupperà le sue azioni prioritarie su programmi di interesse collettivo (insieme della frontiera) in particolare sui Programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale. Su richiesta potrà fornire supporti operativi ad altri programmi che le saranno affidati dagli associati. I settori nei quali l'Associazione svilupperà in particolare le proprie azioni sono: i trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturale culturale e storico, lo sviluppo economico in particolare per il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità, le attività industriali e i servizi innovativi, la cooperazione nella ricerca, la formazione, la comunicazione. Questi settori principali, o prioritari, costituiranno la base per campi di azioni trasversali (lo sviluppo locale, la pianificazione del territorio, l'ambiente, la politica culturale e sociale).</p> <p>3.3. Le attività principali dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la promozione dell'insieme del territorio della frontiera franco-italiana, della sua immagine, delle sue istituzioni, dei suoi attori, ecc.; • l'informazione sistematica alle collettività e agli attori locali sui programmi e azioni comuni e sulle opportunità comunitarie; • il supporto tecnico per la messa a punto e l'attuazione dei progetti della Conferenza Transfrontaliera; • l'assistenza ai progetti di cooperazione dei partner del territorio comune; • il monitoraggio dei progetti e il bilancio delle attività.
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 4 Organizzazione della C.A.F.I.: Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente. Nomine.</p> <p>Costituiscono organi della C.A.F.I.: (1) l'assemblea delle persone delegate dagli associati in ragione di tre delegati per ogni collettività aderente; (2) il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea é costituito da un membro per ogni collettività aderente; (3) il presidente del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni, avente anche la funzione di legale rappresentante della C.A.F.I. verso i soggetti ed enti terzi, sostituito -in caso di assenza o di impedimento- da un vicepresidente.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina un segretario con compiti di certificare la regolarità formale delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, nonché di sottoscrivere gli atti del presidente o del vicepresidente.</p> <p>Le persone facenti parte del consiglio di amministrazione vengono nominate dall'assemblea per un periodo di tre anni. Il consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente e i vicepresidenti. In caso di dimissioni o di decesso di una o più persone facenti parte del consiglio di amministrazione, provvede alle sostituzioni l'assemblea convocata appositamente dal presidente o dal vicepresidente o in mancanza da qualsiasi persona facente parte del consiglio di amministrazione. In ulteriore difetto qualsiasi membro dell'assemblea provvede alla sua convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Organizzazione dell'Associazione.</p> <p>4.1 Costituiscono organi dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'assemblea degli associati; b) il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea. c) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, in ragione di quanto deliberato dall'assemblea al momento della nomina.
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Compiti dell'assemblea e riunioni della medesima.</p> <p>5.1 Spettano all'assemblea i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica del presente statuto; • nomina delle persone facenti parte del consiglio di amministrazione, sempre nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4.1. (2); • approvazione delle direttive generali e programmatiche alle quali devono attenersi il consiglio di amministrazione, il presidente e il vicepresidente; • approvazione del bilancio annuale, del rapporto di attività e del bilancio di previsione per l'anno seguente; 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Compiti dell'assemblea e riunioni della medesima</p> <p>5.1 L'assemblea è composta dagli enti soci i quali vi partecipano in persona del rispettivo Presidente, ferma la facoltà di farsi rappresentare in assemblea per delega.</p> <p>5.2 Spettano all'assemblea, che dovrà deliberare con le maggioranze di cui all'art. 21 del codice civile italiano, i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica del presente statuto; - nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione dei conti;

<p>• lo scioglimento della C.A.F.I.</p> <p>5.2 L'assemblea viene riunita, su iniziativa del presidente o del vicepresidente del consiglio di amministrazione (d'ora in poi 'presidente o vicepresidente'), ogni volta che lo richieda il consiglio di amministrazione medesimo, ovvero un terzo dei rappresentanti degli associati. In ogni caso deve riunirsi obbligatoriamente ogni anno e entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio certificato da un esperto indipendente e per la nomina o conferma degli organi di cui al precedente articolo 4. Sub (2) e (3).</p> <p>5.3 L'assemblea è presieduta da un suo proprio presidente o da un suo proprio vicepresidente. In mancanza, è presieduta dalla persona nominata a maggioranza tra i presenti o, in caso di parità di voti, dalla persona più anziana tra i presenti.</p> <p>5.4 L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei membri e le delibere saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei detti associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>5.5 Chi presiede l'assemblea ha l'obbligo di constatare la valida costituzione della medesima, la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario di cui all'art. 4.2.</p>	<p>- approvazione delle direttive generali e programmatiche alle quali deve attenersi il consiglio di amministrazione;</p> <p>- approvazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e del bilancio di previsione e del rapporto attività per l'anno seguente a quello dell'esercizio relativo al bilancio approvato;</p> <p>- scioglimento dell'Associazione.</p> <p>5.3 L'assemblea si riunisce, su iniziativa del consiglio di amministrazione, ogni qual volta tale ultimo organo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.</p> <p>In ogni caso, l'assemblea deve riunirsi obbligatoriamente ogni anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e, se del caso, per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione dei conti.</p> <p>5.4 L'assemblea è presieduta dal suo presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dalla persona nominata dagli intervenuti a maggioranza tra i presenti o, tra più nominati a parità di voti, dal soggetto nominato più anziano di età.</p> <p>5.5 Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto estraneo al proprio organigramma, purchè munito di valida delega scritta contenente il nome del soggetto delegato e da conservarsi agli atti dell'Associazione.</p> <p>L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché lo strumento adottato in concreto sia idoneo a consentire l'accertamento dell'identità degli intervenuti da parte del presidente e l'interazione in tempo reale tra i luoghi collegati.</p> <p>5.6 Ad ogni associato spetta un voto.</p> <p>5.7 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, di almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di almeno un quarto degli associati e le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 6 Consiglio di amministrazione: compiti e riunioni. Presidente e vicepresidente.</p> <p>6.1 Il consiglio di amministrazione costituisce l'organo di amministrazione della C.A.F.I. e ha il compito di attuare tutte le direttive generali e quelle programmatiche dell'assemblea, nonché di invitare il presidente o il vicepresidente a convocare l'assemblea medesima nei casi ritenuti necessari e/o opportuni.</p> <p>6.2 Il consiglio di amministrazione potrà nominare commissioni di lavoro per preparare relazioni e studi nelle materie rientranti tra le finalità generali della C.A.F.I. ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.</p> <p>6.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente o il vicepresidente lo ritenga necessario ovvero nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Il consiglio d'amministrazione si riunisce comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma d'attività e deliberare circa le iniziative che, verso i soggetti ed enti terzi, dovrà assumere il presidente o il vicepresidente.</p> <p>6.4 In caso di votazione le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro del consiglio d'amministrazione potrà disporre di una sola delega dovutamente autorizzata.</p>	<p>Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.</p> <p>5.8 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, dei cui esiti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>5.9 Il Presidente è assistito, nelle operazioni suddette, da un segretario da lui nominato. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.</p> <p>La presenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea viene redatto da un notaio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Consiglio di amministrazione: compiti e riunioni. Presidente e vicepresidente.</p> <p>6.1 L'amministrazione dell'Associazione è affidata a un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri compreso fra nove e quindici, in modo tale che - nei limiti del possibile - ogni membro sia espressione della collettività rappresentata da ciascun socio.</p> <p>6.2 I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 6.1.</p> <p>6.3 Il consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un presidente e un vicepresidente. Al presidente spetta la rappresentanza della Associazione verso terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al vicepresidente.</p> <p>6.4 I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili, alla scadenza, per un uguale periodo di tempo; i componenti del consiglio di amministrazione, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del consiglio stesso non possono essere mai sostituiti temporaneamente da altri che siano all'uopo delegati.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del consiglio di amministrazione che non ne rappresentino la maggioranza, l'assemblea – appositamente convocata all'uopo dal presidente o dal vicepresidente del consiglio</p>
--	---

<p>6.5 Il presidente o, in sua vece, il vicepresidente rappresenta la C.A.F.I. verso i soggetti e enti terzi.</p>	<p>di amministrazione o, in caso di cessazione di questi soggetti o di loro impedimento, da qualsiasi altro consigliere ovvero, ancora, in ulteriore difetto, da qualsiasi associato - provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'intero organo cessa e l'assemblea provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p> <p>6.5 Il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di attuare le direttive generali e quelle programmatiche dell'assemblea e ad esso competono i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto della legge e del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può all'uopo nominare commissioni di lavoro per preparare relazioni e studi nelle materie rientranti nelle finalità generali dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente statuto.</p> <p>6.6 Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente o il vicepresidente lo ritenga necessario ovvero nel caso che ne sia fatta richiesta anche da uno soltanto dei suoi membri.</p> <p>6.7 Il consiglio d'amministrazione si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma d'attività, nonché per deliberare circa le iniziative da assumere verso soggetti terzi.</p> <p>L'intervento in consiglio di amministrazione è consentito anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché lo strumento adottato in concreto sia idoneo a consentire l'accertamento dell'identità degli intervenuti da parte del presidente e l'interazione in tempo reale tra i luoghi collegati.</p> <p>6.8 Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>6.9 Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 7 Fondo comune ed esercizi sociali.</p> <p>7.1 Il fondo comune della C.A.F.I. è costituito da quote degli associati definite ogni anno dal consiglio di amministrazione, nonché da eventuali contributi di enti pubblici e/o comunitari. Al momento della costituzione o della associazione ogni associato verserà una quota di 8.000 EURO.</p> <p>7.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, su specifici programmi di attività, richiedere agli associati quote straordinarie di contribuzione. Ogni collettività aderente mantiene la possibilità di decidere in merito alla sua partecipazione a tali specifici programmi.</p> <p>7.3 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il consiglio di amministrazione predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Fondo comune</p> <p>7.1 Il fondo comune della Associazione è costituito dalle quote degli associati definite ogni anno dal consiglio di amministrazione, nonché da eventuali contributi di enti pubblici, anche comunitari.</p> <p>7.2 Il consiglio di amministrazione può, su specifici programmi di attività, richiedere agli associati quote straordinarie di contribuzione. Ogni associato, sulla base delle esigenze della collettività che rappresenta, mantiene la possibilità di decidere in merito alla sua partecipazione a tali specifici programmi.</p> <p>7.3 Il consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, determina la quota indisponibile del fondo comune, che deve essere accantonata a garanzia dei creditori dell'Associazione. Detta quota è, alla data di approvazione del presente statuto, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e potrà essere modificata solo in aumento, ma non in diminuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, atti del presidente o del vicepresidente.</p> <p>8.1 Oltre al verbale delle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, le decisioni che abbiano in ogni caso una rilevanza verso soggetti ed enti terzi, devono essere formulate con deliberazioni scritte, firmate, rispettivamente, dal presidente dell'assemblea e dal presidente del consiglio di amministrazione e controfirmate dal segretario. Copia di tali deliberazioni dovrà essere conservata a cura del segretario.</p> <p>8.2 Gli atti del presidente o del vicepresidente aventi rilevanza esterna dovranno essere da loro firmati ed essere controfirmati dal segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Norme sull'ammissione degli associati</p> <p>8.1 L'ammissione di nuovi associati avviene, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla base di deliberazione adottata dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>8.2 La quota di partecipazione all'Associazione è incedibile ed intrasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Esercizio sociale</p> <p>9.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il consiglio di amministrazione predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile immediatamente successivo.</p> <p>9.2 E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 9 Doveri degli associati.</p> <p>Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e quelle del consiglio di amministrazione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 1. e 1.3.1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Perdita della qualità di associati.</p> <p>10.1 La qualità di associato si perde per dimissioni ovvero per esclusione. L'esclusione può aver luogo per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 o per morosità nel versamento della quota annuale di associazione sempre su delibera motivata del consiglio di amministrazione.</p> <p>10.2 In ogni caso l'associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione delle quote versate nel fondo comune.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Nuove adesioni.</p> <p>L'adesione di nuovi associati é sottoposta alla</p>	<p>gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, atti del presidente o del vicepresidente</p> <p>10.1. Oltre al verbale delle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, ogni altra decisione dei suddetti organi che abbia in ogni caso rilevanza verso soggetti terzi, deve essere rivestita di forma scritta ed essere firmata, rispettivamente, dal presidente dell'assemblea e dal presidente del consiglio di amministrazione, nonché controfirmata dal segretario. Copia di tali deliberazioni dovrà essere conservata a cura del segretario.</p> <p>10.2 Tutti i suddetti documenti, così come le deliberazioni degli organi collegiali, devono essere trascritti in appositi libri bollati e vidimati all'impianto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Doveri degli associati</p> <p>Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione prese in conformità alla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Perdita della qualità di associato</p> <p>La qualità di associato si perde a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ovvero per esclusione deliberata dall'assemblea, con deliberazione a cui non può partecipare il socio da escludere.</p> <p>L'esclusione può aver luogo per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 o per morosità nel versamento della quota annuale di Associazione e in ogni caso sempre su proposta motivata del consiglio di amministrazione.</p> <p>In nessun caso l'associato uscente avrà diritto alla restituzione di quanto versato nel fondo comune.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Organo di revisione dei conti</p> <p>L'attività della Associazione è controllata da un</p>
--	--

<p>decisione preventiva del Consiglio d'Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Personale.</p> <p>Il personale viene assunto dal consiglio di amministrazione. Le collettività aderenti possono mettere a disposizione della C.A.F.I. del personale e dei mezzi secondo accordi regolati da specifiche convenzioni. In ogni caso ogni costo prodotto dalle attività della C.A.F.I. dovrà essere contabilizzato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Durata e scioglimento.</p> <p>La durata della C.A.F.I. é di sei anni a partire dalla data della sua costituzione, periodo al termine del quale essa potrà essere tacitamente rinnovata. Lo scioglimento della C.A.F.I. è deliberato dall'assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti o rappresentati, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Norme finali.</p> <p>Per tutto ciò che non è definito dal presente statuto fa testo il codice civile ed eventualmente un regolamento interno che potrà essere predisposto dal consiglio d'amministrazione e adottato con approvazione dall'assemblea.</p>	<p>revisore dei conti o da un collegio di revisori dei conti costituito da tre membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina. I revisori debbono essere scelti tra gli iscritti, se italiani, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o dei Revisori Contabili ovvero agli equivalenti albi professionali, se stranieri, e nominati dall'assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.</p> <p>Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.</p> <p>I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità della Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della associazione e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>Il revisore o i revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata e scioglimento</p> <p>La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050, periodo al termine del quale essa potrà essere tacitamente prorogata a tempo indeterminato.</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza richiesta dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile italiano o da sue successive modificazioni.</p> <p>Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e a definire le modalità di devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 Norme finali e transitorie</p> <p>In aggiunta al presente statuto, l'assemblea potrà adottare un regolamento interno proposto e predisposto del consiglio di amministrazione.</p> <p>Per tutto ciò che non é definito dal presente statuto, l'Associazione è regolata dalle norme del codice civile italiano.</p> <p>Il consiglio di amministrazione in carica al</p>
--	--

	<p>momento dell'adozione del presente testo di statuto rimane in carica sino alla data di approvazione del bilancio dell'anno 2011; conseguentemente, solo allora, in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, si applicherà quanto previsto dal presente statuto.</p>
--	--

ALLEGATO BSTATUTO
DELLA**“C.A.F.I. ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI FRANCO-ITALIANE”**

(Associazione transfrontaliera)

Articolo 1**Denominazione e natura giuridica**

1.1. Ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali stipulato a Roma il 26 novembre 1993, su iniziativa delle collettività che hanno sottoscritto la Dichiarazione comune e la Carta sull'intera frontiera franco-italiana a Chambéry il 15 giugno 98), tenuto conto che le collettività territoriali (i Départements des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, de l'Isère, de la Savoie e de la Haute Savoie, le Province di Imperia, di Cuneo e di Torino e la Regione Autonoma Valle d'Aosta) hanno istituito una sede di confronto e concertazione sotto la forma di una Conferenza Transfrontaliera Franco-Italiana, al fine di dare un carattere operativo alla cooperazione transfrontaliera e di creare le strutture di cooperazione sulla frontiera Franco-Italiana formate da un'istanza di espressione delle volontà delle collettività territoriali, è istituita tra la Provincia di Cuneo, la Provincia di Torino, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Département des Alpes Maritimes, il Département des Alpes de Haute Provence, il Département des Hautes Alpes, il Département de l'Isère, il Département de la Savoie e il Département de la Haute Savoie un'Associazione transfrontaliera denominata:

“C.A.F.I. Associazione della Conferenza delle Alpi Franco-Italiane”
(siglabile “C.A.F. I.”).

L'Associazione è costituita, come detto, nell'ambito e nei limiti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese riguardante la cooperazione transfrontaliera tra le collettività stipulato a Roma il 16 novembre 1993 (d'ora in avanti l'“Accordo”) e secondo la Dichiarazione Comune e la Carta di Cooperazione sull'intera frontiera franco-italiana sottoscritte dalle collettività territoriali a Chambéry il 15 giugno 1998 (d'ora in avanti “Dichiarazione e Carta di Chambéry”).

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto e dalla legge italiana ai sensi degli artt. 25 e 57 della L. 31 maggio 1995 n. 218, anche in relazione al Regolamento CE n. 593/2008 pubblicato nella G.U.C.E. L. 176 del 4 luglio 2008, sostitutivo della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (detta “Roma I”), pubblicata sulla G.U.C.E. il 9 ottobre 1980, n. 1.266 e ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 18 dicembre 1984 n. 75.

L'Associazione, in coerenza con gli artt. da 4 a 8 dell'Accordo, si attiene ai principi e agisce nei limiti di cui agli artt. da 3 a 7 dell'Accordo che vengono di seguito trascritti:

* Art. 3: *Nel rispetto del diritto nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle parti contraenti, così come nei limiti delle competenze che sono riconosciute nel diritto nazionale alle collettività nazionali, queste ultime possono concludere degli accordi e intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti campi:*

- *sviluppo urbano e regionale;*
- *trasporti e comunicazioni;*

- *energia;*
- *protezione dell'ambiente;*
- *trattamento dei rifiuti; costruzione di reti di raccolta delle acque reflue e degli impianti di depurazione;*
- *didattica e ricerca scientifica e tecnologica applicata;*
- *formazione, orientamento e riqualificazione professionale;*
- *igiene e salute;*
- *cultura e sport;*
- *mutua assistenza in caso di catastrofi e disastri;*
- *sviluppo economico e sociale;*
- *miglioramento delle strutture agricole;*
- *turismo.*

L'elenco che precede potrà essere modificato con un semplice scambio di note tra le parti contraenti.

** Art. 4: Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle parti contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse.*

Gli accordi e le intese conclusi ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un Accordo internazionale.

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.

** Art. 5: Le Parti contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali e dall'applicazione di tali accordi ed intese.*

** Art. 6: Le Parti contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.*

** Art. 7: Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.*

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

La sede legale potrà essere stabilita e trasferita, nell'ambito del territorio della Città di Torino, con decisione del consiglio di amministrazione, mentre il trasferimento in altra città dovrà essere approvato con deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto.

Articolo 3

Scopi, campi di azione, attività principali

3.1. L'Associazione ha come principale obiettivo quello di essere lo strumento organizzato a supporto dello sviluppo delle politiche di cooperazione degli associati e dello sviluppo delle capacità operative comuni.

Essa dovrà lavorare al rafforzamento delle coerenze nello sviluppo dei territori di competenza dei soci nei differenti ambiti geografici (di montagna, di pianura, costieri), supportare il partenariato nell'elaborazione ed attivazione dei futuri

programmi di cooperazione europea e transfrontalieri, costituire l'interlocutore delle Regioni, degli Stati e dell'Unione Europea, migliorare l'informazione reciproca delle popolazioni da una parte e dall'altra della frontiera.

Questa attività si svilupperà nel rispetto del principio di sussidiarietà applicato all'insieme della regione transfrontaliera, delle norme e degli impegni internazionali esistenti tra la Francia e l'Italia e dei rispettivi diritti nazionali.

L'Associazione opererà nella prospettiva comune alle Euroregioni transfrontaliere.

- 3.2. L'Associazione svilupperà le sue azioni prioritarie su programmi di interesse collettivo (insieme della frontiera) in particolare sui Programmi di Iniziativa Comunitaria. Su richiesta potrà fornire supporti operativi ad altri programmi che le saranno affidati dagli associati.

I settori nei quali l'Associazione svilupperà in particolare le proprie azioni sono: i trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturale culturale e storico, lo sviluppo economico in particolare per il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità, le attività industriali e i servizi innovativi, la cooperazione nella ricerca, la formazione, la comunicazione. Questi settori principali, o prioritari, costituiranno la base per campi di azioni trasversali (lo sviluppo locale, la pianificazione del territorio, l'ambiente, la politica culturale e sociale).

- 3.3. Le attività principali dell'Associazione sono:

- la promozione dell'insieme del territorio della frontiera franco-italiana, della sua immagine, delle sue istituzioni, dei suoi attori, ecc.;
- l'informazione sistematica alle collettività e agli attori locali sui programmi e azioni comuni e sulle opportunità comunitarie;
- il supporto tecnico per la messa a punto e l'attuazione dei progetti della Conferenza Transfrontaliera;
- l'assistenza ai progetti di cooperazione dei partner del territorio comune;
- il monitoraggio dei progetti e il bilancio delle attività.

Articolo 4

Organizzazione dell'Associazione.

- 4.1. Costituiscono organi dell'Associazione:

- a) - l'assemblea degli associati;
- b) - il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.
- c) - il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, in ragione di quanto deliberato dall'assemblea al momento della nomina.

Articolo 5

Compiti dell'assemblea e riunioni della medesima

- 5.1. L'assemblea è composta dagli enti/istituzioni soci i quali vi partecipano in persona del rispettivo Presidente/Legale rappresentante, ferma la facoltà di farsi rappresentare in assemblea per delega.
- 5.2. Spettano all'assemblea, che dovrà deliberare con le maggioranze di cui all'art. 21 del codice civile, i seguenti compiti:
- modifica del presente statuto;
 - nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione dei conti;

- approvazione delle direttive generali e programmatiche alle quali deve attenersi il consiglio di amministrazione;
 - approvazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e del bilancio di previsione e del rapporto attività per l'anno seguente a quello dell'esercizio relativo al bilancio approvato;
 - scioglimento dell'Associazione.
- 5.3. L'assemblea si riunisce, su iniziativa del consiglio di amministrazione, ogni qual volta tale ultimo organo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
In ogni caso, l'assemblea deve riunirsi obbligatoriamente ogni anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e, se del caso, per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione dei conti.
- 5.4. L'assemblea è presieduta dal suo presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dalla persona nominata dagli intervenuti a maggioranza tra i presenti o, tra più nominati a parità di voti, dal soggetto nominato più anziano di età.
- 5.5. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea anche da soggetto estraneo al proprio organigramma, purché munito di valida delega scritta contenente il nome del soggetto delegato e da conservarsi agli atti dell'Associazione.
L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché lo strumento adottato in concreto sia idoneo a consentire l'accertamento dell'identità degli intervenuti da parte del presidente e l'interazione in tempo reale tra i luoghi collegati.
- 5.6. Ad ogni associato spetta un voto.
- 5.7. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, di almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo di delega, di almeno un quarto degli associati e le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 5.8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, dei cui esiti deve essere dato conto nel verbale.
- 5.9. Il Presidente è assistito, nelle operazioni suddette, da un segretario da lui nominato. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.
La presenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea viene redatto da un notaio.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione: compiti e riunioni. Presidente e vicepresidente.

- 6.1. L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri compreso fra nove e quindici, in modo tale che -

nei limiti del possibile - ogni membro sia espressione della collettività rappresentata da ciascun socio.

- 6.2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 6.1.
- 6.3. Il consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un presidente e un vicepresidente. Al presidente spetta la rappresentanza della Associazione verso terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al vicepresidente.
- 6.4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili, alla scadenza, per un uguale periodo di tempo; i componenti del consiglio di amministrazione, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del consiglio stesso non possono essere mai sostituiti temporaneamente da altri che siano all'uopo delegati.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del consiglio di amministrazione che non ne rappresentino la maggioranza, l'assemblea - appositamente convocata all'uopo dal presidente o dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o, in caso di cessazione di questi soggetti o di loro impedimento, da qualsiasi altro consigliere ovvero, ancora, in ulteriore difetto, da qualsiasi associato - provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'intero organo cessa e l'assemblea provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
- 6.5. Il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, il compito di attuare le direttive generali e quelle programmatiche dell'assemblea e ad esso competono i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto della legge e del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può all'uopo nominare commissioni di lavoro per preparare relazioni e studi nelle materie rientranti nelle finalità generali dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente statuto.
- 6.6. Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente o il vicepresidente lo ritenga necessario ovvero nel caso che ne sia fatta richiesta anche da uno soltanto dei suoi membri.
- 6.7. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma d'attività, nonché per deliberare circa le iniziative da assumere verso soggetti terzi. L'intervento in consiglio di amministrazione è consentito anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché lo strumento adottato in concreto sia idoneo a consentire l'accertamento dell'identità degli intervenuti da parte del presidente e l'interazione in tempo reale tra i luoghi collegati.
- 6.8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 6.9. Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto processo verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 7

Fondo comune

- 7.1. Il fondo comune della Associazione è costituito dalle quote degli associati definite ogni anno dal consiglio di amministrazione, nonché da eventuali contributi di enti

pubblici, anche comunitari.

- 7.2. Il consiglio di amministrazione può, su specifici programmi di attività, richiedere agli associati quote straordinarie di contribuzione. Ogni associato, sulla base delle esigenze della collettività che rappresenta, mantiene la possibilità di decidere in merito alla sua partecipazione a tali specifici programmi.
- 7.3. Il consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, determina la quota indisponibile del fondo comune, che deve essere accantonata a garanzia dei creditori dell'Associazione. Detta quota è, alla data di approvazione del presente statuto, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e potrà essere modificata solo in aumento, ma non in diminuzione.

Articolo 8

Norme sull'ammissione degli associati

- 8.1. L'ammissione di nuovi associati avviene, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla base di deliberazione adottata dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.2. La quota di partecipazione all'Associazione è incedibile ed intrasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 9

Esercizio sociale

- 9.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il consiglio di amministrazione predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile immediatamente successivo.
- 9.2. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10

Deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, atti del presidente o del vicepresidente

- 10.1. Oltre al verbale delle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, ogni altra decisione dei suddetti organi che abbia in ogni caso rilevanza verso soggetti terzi, deve essere rivestita di forma scritta ed essere firmata, rispettivamente, dal presidente dell'assemblea e dal presidente del consiglio di amministrazione, nonché controfirmata dal segretario. Copia di tali deliberazioni dovrà essere conservata a cura del segretario.
- 10.2. Tutti i suddetti documenti, così come le deliberazioni degli organi collegiali, devono essere trascritti in appositi libri bollati e vidimati all'impianto.

Articolo 11

Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione prese in conformità alla legge.

Articolo 12

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ovvero per esclusione deliberata dall'assemblea, con deliberazione a cui non può partecipare il socio da escludere.

L'esclusione può aver luogo per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 o per morosità nel versamento della quota annuale di Associazione e in ogni caso sempre su proposta motivata del consiglio di amministrazione.

In nessun caso l'associato uscente avrà diritto alla restituzione di quanto versato nel fondo comune.

Articolo 13

Organo di revisione dei conti

L'attività della Associazione è controllata da un revisore dei conti o da un collegio di revisori dei conti costituito da tre membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

I revisori debbono essere scelti tra gli iscritti, se italiani, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o dei Revisori Contabili ovvero agli equivalenti albi professionali, se stranieri, e nominati dall'assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità della Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della associazione e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il revisore o i revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Articolo 14

Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050, periodo al termine del quale essa potrà essere tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza richiesta dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile o da sue successive modificazioni.

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e a definire le modalità di devoluzione del patrimonio dell'Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15
Norme finali e transitorie

In aggiunta al presente statuto, l'assemblea potrà adottare un regolamento interno proposto e predisposto del consiglio di amministrazione.

Per tutto ciò che non é definito dal presente statuto, l'Associazione è regolata dalle norme del codice civile italiano.

Il consiglio di amministrazione in carica al momento dell'adozione del presente testo di statuto rimane in carica sino alla data di approvazione del bilancio dell'anno 2011; conseguentemente, solo allora, in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, si applicherà quanto previsto dal presente statuto.

Visto, per inserzione e deposito.
Torino, lì